

# AGGIORNAMENTO E SVILUPPO PROFESSIONALE CONTINUO PER ARCHITETTI

## FAQ Risposte alle domande più frequenti

### OBBLIGATORIETA' FORMATIVA

#### LE FONTI DELLA NORMATIVA SULL'AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE CONTINUO

##### 1. Quali sono le fonti normative sull'aggiornamento professionale continuo?

- Art. 22 Direttiva Europea 2005/36/CE
- DPR 137/2012 (Nuovo Regolamento sulla Riforma delle Professioni)
- Regolamento per l'aggiornamento e sviluppo professionale continuo degli Ordini degli Architetti PPC, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia, n. 117 del 16 settembre 2013
- Linee Guida e di coordinamento attuative del Regolamento per l'aggiornamento e sviluppo professionale continuo, del CNAPPC del 22 gennaio 2014, aggiornate con delibera del CNAPPC del 26 novembre 2014.

#### CHI E' SOGGETTO ALL'OBBLIGO FORMATIVO

##### 2. Chi è soggetto all'obbligo di aggiornamento professionale?

**Tutti gli iscritti all'Albo** sono soggetti all'obbligatorietà formativa, con l'esclusione dei professionisti che hanno compiuto il 70° anno di età con almeno 20 anni di iscrizione all'Albo.

Sia i liberi professionisti che i dipendenti, nel settore pubblico e privato, hanno l'obbligo di aggiornarsi. Sono previsti esoneri dall'obbligo di aggiornamento, come da punto 7 delle Linee Guida del CNAPPC.

#### DECORRENZA DELL'OBBLIGO FORMATIVO

##### 3. Da quando decorre l'obbligo di aggiornamento professionale per gli iscritti all'albo?

L'obbligo di aggiornamento professionale **decorre dal 01 gennaio 2014**, pertanto i corsi svolti nel periodo antecedente a tale data, non concorrono all'ottenimento dei crediti formativi. Uniche eccezioni i corsi abilitanti (sicurezza, VV.F., RSPP, Acustica, Insegnamento per discipline affini all'architettura, corsi di 80 ore sulla certificazione energetica) iniziati a partire dal 01.07.2013 e gli eventi formativi organizzati dagli Ordini degli Architetti preventivamente accreditati, sempre nel secondo semestre 2013, considerato come periodo sperimentale.

**Per i soggetti che si iscrivono ad un Ordine territoriale per la prima volta (prima iscrizione all'Albo)** l'obbligo formativo decorre dal 01 gennaio dell'anno successivo a quello dell'iscrizione, con facoltà dell'interessato di chiedere ed ottenere il riconoscimento di eventuali crediti formativi maturati nel periodo intercorrente fra la data di iscrizione all'Albo e l'inizio dell'obbligo formativo.

#### COME SI REALIZZA L'AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE CONTINUO

##### 4. Come si acquisiscono i crediti formativi per ottemperare all'obbligo di aggiornamento professionale?

L'aggiornamento professionale si realizza attraverso la partecipazione a:

- corsi di aggiornamento e sviluppo professionale, anche tramite formazione a distanza online in forma sincrona o asincrona

- master, dottorati, seconde lauree, scuole di specializzazione, assegni di ricerca, seminari, convegni, giornate di studio, tavole rotonde, conferenze, workshop e attività di aggiornamento e corsi abilitanti (Sicurezza, VV.F., RSPP, Acustica, insegnamento per discipline affini all'architettura)
- altre attività ed eventi specificatamente individuati autonomamente dal CNAPPC e/o dagli Ordini Territoriali.

## NUMERO DI CREDITI FORMATIVI DA RAGGIUNGERE NEL TRIENNIO

### 5. Quanti crediti formativi è necessario raggiungere nel primo triennio 2014-2016?

Come previsto nel punto 4 delle Linee Guida del CNAPPC del 26 novembre 2014, l'iscritto ha l'obbligo di acquisire **60 cfp nel triennio sperimentale 2014-16**, con un **minimo di 10 cfp annuali di cui 4 cfp, per ogni anno**, derivanti da attività di aggiornamento e sviluppo professionale continuo **sui temi delle discipline ordinistiche**, con l'attribuzione di massimo 15 cfp nel triennio 2014-2016 per le seguenti attività:

- master universitari di primo e secondo livello, assegni di ricerca, dottorati di ricerca, scuole di specializzazione, seconde lauree  
 - attività di cui al punto 5.4 lettere a,b,c,d,e,f (max 5 cfp/anno)  
 e con l'attribuzione di massimo 6 cfp ad evento per i seminari, convegni, giornate di studio, tavole rotonde, conferenze, workshop e simili

**Nei trienni ordinari successivi: 90 cfp con un minimo di 20 cfp annuali di cui 4 cfp, per ogni anno**, derivanti da attività di aggiornamento e sviluppo professionale continuo **sui temi delle discipline ordinistiche**, con l'attribuzione di massimo 20 cfp nei trienni successivi per le seguenti attività:

- Con l'attribuzione di massimo 15 cfp per master universitari di primo e secondo livello, assegni di ricerca, dottorati di ricerca, scuole di specializzazione, seconde lauree.
- Con l'attribuzione di massimo 24 cfp per le attività di cui al punto 5.4 lettere a,b,c,d,e,f (max 8 cfp/anno)
- Con l'attribuzione di massimo 6 cfp ad evento per i seminari, convegni, giornate di studio, tavole rotonde, conferenze, workshop e simili.

E' ammesso riportare eventuali crediti maturati in eccesso da un triennio al triennio successivo, con un limite massimo di 10 cfp.

### 6. Cosa succede se nel triennio 2014-16 si accumulano crediti in eccesso?

Se si accumulano cfp in eccesso in un triennio, possono essere ritenuti validi per il triennio successivo nel limite massimo di complessivi 10 cfp.

## AREE OGGETTO DELL'ATTIVITA' FORMATIVA

### 7. Quali sono le aree oggetto dell'attività formativa?

- Le attività formative devono avere ad oggetto le aree inerenti all'attività professionale dell'architetto, con particolare riferimento a:

- 1) architettura, paesaggio, design, tecnologia, sicurezza;
- 2) gestione della professione;
- 3) norme professionali e deontologiche;
- 4) sostenibilità;
- 5) storia, restauro e conservazione;
- 6) strumenti, conoscenza e comunicazione;
- 7) urbanistica, ambiente e pianificazione nel governo del territorio

## TEMATICHE OBBLIGATORIE NELL'AMBITO DELL'AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

### 8. Vi sono tematiche obbligatorie da seguire nell'ambito della formazione continua?

**Sì**, ciascun iscritto all'Ordine ha l'obbligo di acquisire 4 crediti formativi per ogni anno sui temi delle discipline ordinistiche.

Il CNAPPC e gli Ordini Territoriali organizzano l'offerta formativa sulle tematiche obbligatorie, compreso anche l'esercizio professionale ed in particolare:

- la riforma ordinistica, le assicurazioni, le responsabilità civili e penali, le norme previdenziali, i compensi, i contratti e l'ordinamento professionale

#### **9. Chi non è riuscito ad acquisire i 4 cfp obbligatori in materia di Deontologia e Compensi professionali nell'anno 2014, come può ottemperare a tale obbligo?**

Il CNAPPC, attraverso la Circolare del 23/06/2015, comunica che è possibile acquisire crediti formativi sui temi della deontologia e compensi professionali, relativi all'anno 2014, sino al **31 dicembre 2015**.

A fronte della proroga, si precisa che si ha tempo fino al 31 dicembre 2015 ad acquisire i cfp obbligatori in materia di deontologia e compensi professionali relativi all'anno 2014.

#### **10. Gli iscritti che nell'anno 2014 hanno seguito più di un evento formativo sul tema della deontologia, potranno vedersi riconoscere tali ulteriori cfp nella stessa area per il 2015?**

**No**, in quanto le norme prevedono che ogni anno è obbligatorio acquisire 4 cfp sui temi delle discipline ordinistiche. Pertanto, gli iscritti che hanno frequentato nel 2014 più di un evento formativo sul tema deontologia/compensi professionali, non potranno vedersi riconoscere tali ulteriori crediti nella stessa area per il 2015, ma avranno il riconoscimento di tale aggiornamento solo come crediti ordinari.

### **RICONOSCIMENTO A POSTERIORI DEI CREDITI FORMATIVI PER EVENTI NON ACCREDITATI**

#### **11. E' possibile richiedere il riconoscimento a posteriori per corsi o eventi formativi svolti nell'anno 2014? Quali sono le modalità?**

**A partire al 01-01-2015 non è più possibile rilasciare cfp a posteriori di attività/eventi non accreditati, fatti salvi gli eventi di cui al punto 5.4, di seguito riportati:**

a) **Partecipazione attiva di iscritti a gruppi di lavoro e commissioni di studio promosse dagli Ordini Territoriali, Consulte/Federazioni, CNAPPC:** 1 cfp per ogni singola seduta, effettiva e documentata, con il limite massimo di 5 cfp annuali (la partecipazione alle attività istituzionali coincidenti con le sedute di Consiglio dell'Ordine, Commissioni parcelle, Consigli di Disciplina, ecc. **non comporta** riconoscimento dei cfp)

b) **Partecipazione attiva degli iscritti all'Ordine in qualità di docenti non retribuiti ad eventi formativi promossi dall'Ordine:** 1 cfp per docenza con il limite massimo di 5 cfp annuali; il cfp attribuito alla docenza non può essere sommato ai cfp per la partecipazione allo stesso evento

c) **Attività di responsabilità, promozione, coordinamento e tutoraggio di eventi formativi promossi dagli Ordini Territoriali:** 1 cfp per ciascun evento con il limite massimo di 5 cfp annuali

g) **attività di volontariato di protezione civile** in caso di calamità: 2 cfp per ogni giorno di attività, con il limite massimo di 10 cfp annuali

Secondo quanto riportato nell'allegato della Circolare del CNAPPC n. 72 del 10/06/15, che fornisce elementi chiarificatori alle Linee Guida, **per quanto riguardano le richieste di cfp per corsi/eventi non preventivamente accreditati, solo ed esclusivamente per alcune casistiche sarà possibile ricorrere a una richiesta di credito "a posteriori". Queste casistiche comprendono tutti i corsi o eventi seguiti presso soggetti già individuati dalla norma ad erogare formazione (ad esempio l'Ordine degli Ingegneri, il Collegio dei Geometri e dei Periti, le Regioni o i Ministeri, gli Enti pubblici autorizzati).**

Per tali situazioni, **gli iscritti potranno richiedere al proprio Ordine di valutare la validità del corso e di attribuire a quest'ultimo il relativo credito formativo in riferimento alle Linee Guida e al Regolamento, anche per corsi o eventi già seguiti.** Tale operazione è necessaria poiché tali corsi o eventi, sebbene erogati da soggetti autorizzati alla formazione, debbono trovare "rispondenza" nel calcolo dei cfp con i requisiti e le attività previste dalle Linee Guida e dal Regolamento attualmente in vigore per gli Architetti.

### **INOSSERVANZA DELL'OBBLIGO FORMATIVO**

#### **12. Cosa comporta l'inosservanza dell'obbligo formativo?**

L'inosservanza dell'obbligo formativo **costituisce illecito disciplinare** ai sensi dell'art. 7 comma 1 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137.

L'Ordine territoriale, mediante il Consiglio di Disciplina, riscontrato l'illecito avvia l'azione disciplinare in conformità al Codice Deontologico vigente, fatta salva la possibilità per l'iscritto di un ravvedimento operoso, nel termine perentorio di sei mesi dalla scadenza triennale.

Tale inosservanza è valutata dal Consiglio di disciplina al termine di ciascun triennio formativo, con avvio dell'azione tendente ad accertare i motivi che hanno generato l'inosservanza.

### NEOISCRITTI E OBBLIGO FORMATIVO

#### 13. I neoiscritti all'Ordine sono soggetti all'obbligatorietà formativa?

Per i soggetti che si iscrivono ad un Ordine territoriale per la prima volta (prima iscrizione all'Albo) **l'obbligo formativo decorre dal 01 gennaio dell'anno successivo a quello dell'iscrizione**, con facoltà dell'interessato di chiedere ed ottenere il riconoscimento di eventuali crediti formativi maturati nel periodo intercorrente fra la data di iscrizione all'Albo e l'inizio dell'obbligo formativo.

#### 14. Per i neoiscritti all'Albo nel 2014, per il triennio 2014-2016 è prevista una riduzione di crediti formativi da raggiungere?

**Sì**, per i neoiscritti all'Albo, nel triennio 2014-2016 è prevista la riduzione di 1/3 dei crediti formativi da raggiungere, pertanto sarà necessario raggiungere nell'arco del triennio 40 cfp anziché 60 cfp. Nulla vieta ovviamente di poter seguire anche altri corsi o qualsiasi altra tipologia di eventi formativi. Per i neoiscritti all'Albo nel 2015, è prevista la riduzione di 2/3 dei crediti formativi.

### ISCRITTI SEZIONE "B" DELL'ALBO E OBBLIGO FORMATIVO

#### 15. Anche gli iscritti alla sezione B dell'Albo sono soggetti all'obbligo formativo?

**Sì**, tutti gli iscritti all'Albo (sia sezione A che sezione B) sono soggetti all'obbligatorietà formativa.

### STUDENTI E OBBLIGO FORMATIVO

#### 16. Gli studenti devono adempiere all'obbligo di aggiornamento professionale?

**No**, non è previsto l'obbligo di aggiornamento professionale per gli studenti, in quanto la normativa vigente fa riferimento a professionisti iscritti a un Ordine degli Architetti di Italia.

### DIPENDENTI PUBBLICI E CREDITI FORMATIVI

#### 17. Agli iscritti dipendenti pubblici possono essere attribuiti crediti formativi relativamente ai progetti di formazione predisposti dai propri datori di lavoro?

**Sì**, saranno validati tramite gli Ordini Territoriali e preferibilmente sulla base di specifici accordi/protocolli d'intesa locali, i progetti di formazione predisposti dai propri datori di lavoro, conformemente a quanto stabilito dal Regolamento e dalle Linee Guida, attribuendo i corrispondenti cfp.

Si suggerisce comunque che, prima dell'inizio dell'evento formativo, l'Ente pubblico promotore della determinata iniziativa formativa per i propri dipendenti, si metta in contatto con l'Ordine di competenza provinciale, ai fini del riconoscimento dei crediti formativi.

Si fa inoltre presente che, secondo quanto riportato nell'allegato della Circolare del CNAPPC n. 72 del 10/06/15, che fornisce elementi chiarificatori alle Linee Guida, **per quanto riguardano le richieste di cfp per corsi/eventi non preventivamente accreditati, solo ed esclusivamente per alcune casistiche sarà possibile ricorrere a una richiesta di credito "a posteriori"**. Queste casistiche comprendono tutti i corsi o eventi seguiti presso soggetti già individuati dalla norma ad erogare formazione (ad esempio l'Ordine degli Ingegneri, il Collegio dei Geometri, le Regioni o i Ministeri, gli Enti pubblici autorizzati). Per tali situazioni, **gli iscritti potranno richiedere al proprio Ordine di valutare la validità del corso e di attribuire a quest'ultimo il relativo credito formativo in riferimento alle Linee Guida e al Regolamento, anche per corsi o eventi già seguiti**. Tale operazione è necessaria poiché tali corsi o eventi, sebbene erogati da soggetti autorizzati alla formazione, debbono trovare "rispondenza" nel calcolo dei cfp con i requisiti e le attività previste dalle Linee Guida e dal Regolamento attualmente in vigore per gli Architetti.

## ACQUISIZIONE CFP PER I CORSI, ALTRI EVENTI E ATTIVITA' FORMATIVE

### CORSI E CREDITI FORMATIVI

#### 18. Cosa si deve intendere per “corso di aggiornamento e sviluppo professionale continuo”?

Per “corso” si intende un evento formativo della durata minima di 8 ore, in aula o in collegamento diretto audio/video a distanza (aula virtuale), su temi specifici di cui al punto 3 delle Linee Guida, articolato in uno o più moduli (ossia in parti ciascuna in sé conclusa, con propri obiettivi formativi specifici), finalizzati al raggiungimento di un obiettivo comune, con eventuale verifica finale.

Per tutti i corsi di formazione frontale accreditati ai sensi dell'art. 8 del Regolamento, viene attribuito un credito formativo per ogni ora di corso, con il limite massimo nel caso di corsi di durata superiore a 15 ore, di n. 15 crediti formativi nel triennio 2014-2016, per la partecipazione ad ogni singolo corso.

Per gli eventi formativi diversi dai corsi (ad esempio seminari, convegni, conferenze, workshop, ecc.) il limite massimo previsto è di n. 6 crediti formativi per ciascun evento.

#### 19. Ogni corso o evento formativo dà diritto all'acquisizione di crediti formativi?

Soltanto gli eventi, i seminari ed i corsi formativi che hanno ottenuto il riconoscimento da parte del CNAPPC concorrono a generare crediti formativi validi.

### AUTORIZZAZIONE DEGLI EVENTI FORMATIVI

#### 20. E' necessario autorizzare gli eventi formativi organizzati da soggetti diversi dagli Ordini Territoriali?

Sì, l'autorizzazione degli eventi formativi organizzati da soggetti diversi dagli Ordini Territoriali, consiste nell'atto con cui il CNAPPC, previo parere favorevole vincolante del Ministero vigilante, autorizza un soggetto pubblico o privato a proporre e realizzare interventi di formazione di cui all'art.7 del DPR 137/2012.

### CORSI SVOLTI PRECEDENTEMENTE AL 01.01.2014 E CREDITI FORMATIVI

#### 21. Possono essere riconosciuti crediti formativi per i corsi che si sono svolti precedentemente al 1 gennaio 2014?

**No**, possono essere soltanto validati i corsi a partire dal 01 gennaio 2014.

Nel caso in cui però si fosse seguito un evento formativo promosso dall'Ordine nel secondo semestre 2013 oppure un corso abilitante (sicurezza, VV.F., RSPP, Acustica, Insegnamento per discipline affini all'architettura, corso di 80 ore sulla certificazione energetica) a partire da quelli avviati dal 01 luglio 2013, secondo la Circolare del CNAPPC n. 29 del 06 febbraio 2014, devono intendersi riconosciuti crediti formativi professionali per l'attuale triennio nella seguente misura:

- 15 CFP per corsi da 120 ore

- 10 CFP per corsi integrativi di 40 ore (n. 1 cfp per ogni modulo di 4 ore)

Per le attività formative sperimentali su base volontaria organizzate da Ordini territoriali, Associazioni di iscritti e Fondazioni di Ordini territoriali, programmate successivamente, oppure in atto alla data di approvazione del Regolamento da parte del Ministero competente, potranno essere riconosciuti crediti formativi professionali da computarsi nel primo triennio (2014 – 2016) in conformità e secondo i criteri previsti dal Regolamento e dalle Linee Guida.

### CORSI ABILITANTI E CREDITI FORMATIVI

#### 22. I corsi abilitanti riconoscono crediti formativi?

Sì, i corsi abilitanti (Sicurezza, VV.F., RSPP, Acustica, Insegnamento per discipline affini all'architettura, corso di 80 ore sulla certificazione energetica) riconoscono crediti formativi.

Per “insegnamento per discipline affini all'architettura” si intendono tutti i corsi abilitanti all'insegnamento in tali tematiche, per scuole di qualsiasi ordine e grado.

Per i corsi di 40 ore di cui all'All. XIV del D. Lgs. 81/2008 "Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro", e per quelli di cui all'art. 7 del D.M. 05/08/2011 "Requisiti per il mantenimento dell'iscrizione negli elenchi del Ministero dell'Interno", sono riconosciuti 10 cfp per l'intero corso o 1 cfp per ciascun modulo di 4 ore.

Gli iscritti provvedono direttamente nella propria anagrafe formativa, a registrare i cfp ottenuti per la partecipazione ai corsi abilitanti suddetti.

## ACQUISIZIONE CREDITI FORMATIVI E ASSENZE AI CORSI

### 23. Per i partecipanti ai corsi di formazione continua, ai fini del riconoscimento della validità del corso, sono ammesse delle ore di assenza?

Ai fini del riconoscimento della validità del corso e l'ottenimento dei cfp corrispondenti, è necessario che:

- la frequenza non sia inferiore all'80% di quella complessiva prevista,
- nei casi ove è prevista prova finale, questa venga superata
- Relativamente agli eventi formativi diversi dai corsi (ad esempio seminari, convegni, conferenze, workshop, ecc.), la frequenza deve essere obbligatoriamente del 100% del monte ore complessivo.

## DIMOSTRAZIONE PARTECIPAZIONE EFFETTIVA AI CORSI ED EVENTI FORMATIVI

### 24. Cosa è necessario fare per dimostrare la partecipazione a corsi ed eventi formativi?

E' necessario conservare la documentazione attestante la partecipazione all'evento formativo (ad esempio l'attestato di partecipazione).

## CREDITI FORMATIVI PER ATTIVITA' FORMATIVA SVOLTA ALL'ESTERO

### 25. E' possibile convalidare i crediti per attività formativa svolta all'estero?

**Sì**, è competenza del CNAPPC validare crediti formativi professionali relativi a corsi di aggiornamento professionale, seminari, convegni, conferenze, tavole rotonde, workshop e simili **tenuti all'estero** da istituzioni, enti, organismi e da altri soggetti comunitari ed extracomunitari. A tal fine il professionista dovrà inviare al CNAPPC tramite la piattaforma telematica, **previa verifica da parte dell'Ordine Territoriale**, apposita richiesta corredata da ogni documentazione utile a valutare l'offerta formativa, quali, a titolo esemplificativo: i programmi dell'attività formativa, i costi di partecipazione, i docenti, e a completamento l'attestato di frequenza.

Il CNAPPC a seguito di valutazione e istruttoria, comunicherà all'iscritto e al proprio Ordine Territoriale, entro 60 giorni dalla ricezione dell'istanza, il numero dei cfp attribuiti e provvederà al caricamento degli stessi sulla piattaforma.

## PARTECIPAZIONE A MOSTRE, FIERE E CREDITI FORMATIVI

### 26. La partecipazione a mostre e fiere può comportare l'acquisizione di crediti formativi?

**Sì**, come specificato nel punto 5.4. delle Linee Guida del CNAPPC del 26 novembre 2014, attività particolari come mostre, fiere ed altri eventi assimilabili inerenti le aree tematiche di cui al punto 3: per ogni attività è previsto 1 cfp con un limite massimo di 5 cfp annuali.

Gli iscritti provvedono direttamente nella propria anagrafe formativa, a registrare i cfp ottenuti per la partecipazione alle suddette attività formative, attraverso l'autocertificazione all'interno della piattaforma telematica, caricando il titolo di ingresso quale allegato.

### 27. La partecipazione alla Biennale di Venezia comporta l'acquisizione di crediti formativi?

**Sì**, secondo apposita Circolare del CNAPPC, la partecipazione alla Biennale di Venezia, riconosciuta come evento "eccezionale", comporta l'acquisizione di 2 cfp e potrà essere autocertificata all'interno della piattaforma telematica.

## MONOGRAFIE, ARTICOLI, SAGGI E CREDITI FORMATIVI

### **28. La pubblicazione di monografie, articoli e saggi danno diritto all'acquisizione di crediti formativi?**

**Sì**, 1 cfp per ogni articolo, monografia o pubblicazione, con il limite massimo di 5 cfp annuali.

Gli iscritti provvedono direttamente nella propria anagrafe formativa, a registrare i cfp ottenuti per le suddette attività formative, attraverso l'autocertificazione all'interno della piattaforma telematica.

## VIAGGI DI STUDIO E CREDITI FORMATIVI

### **29. I viaggi di studio organizzati/promossi dagli Ordini e/o da Associazioni di iscritti e/o da Federazioni di Ordini Territoriali danno diritto all'acquisizione di crediti formativi?**

**Sì**, 1 cfp per ogni giorno di visita, con il limite massimo di 5 cfp annuali.

Gli iscritti provvedono direttamente nella propria anagrafe formativa, a registrare i cfp ottenuti per le suddette attività formative, attraverso l'autocertificazione all'interno della piattaforma telematica.

## ATTIVITA' DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE E CREDITI FORMATIVI

### **30. L'attività di volontariato di protezione civile da diritto all'acquisizione di crediti formativi?**

**Sì**, n. 2 cfp per ogni giorno di attività, con il limite massimo di 10 cfp annuali.

## ATTIVITA' DI COORDINAMENTO DI EVENTI FORMATIVI E CREDITI

### **31. L'attività di responsabilità, promozione, coordinamento e tutoraggio di eventi formativi promossi dagli Ordini Territoriali da diritto all'acquisizione di crediti formativi?**

**Sì**, viene riconosciuto 1 cfp per ogni singolo evento formativo, con il limite massimo di 5 cfp annuali.

## ESONERI DALL'OBBLIGATORIETA' FORMATIVA

### REQUISITI PER RICHIEDERE L'ESONERO DALL'OBBLIGO FORMATIVO

#### 32. Possono essere richiesti esoneri dall'obbligo di formazione e aggiornamento professionale?

**Sì**, ma attenzione: si precisa che le norme parlano di "professione" e non di "libera professione" e quindi, per esempio i docenti, non hanno diritto all'esonero dall'obbligo di aggiornamento.

Il Consiglio dell'Ordine, su domanda motivata e documentata dell'interessato, può deliberare di esonerare, anche parzialmente, l'iscritto dallo svolgimento dell'attività formativa nei seguenti casi:

- **maternità** riducendo l'obbligo formativo di – 20 cfp nel triennio sperimentale e – 30 cfp nel triennio ordinario, ivi compresi i 4 cfp obbligatori in materia di discipline ordinistiche
- **malattia grave, infortunio, assenza dall'Italia**, che determinino l'interruzione dell'attività professionale per almeno sei mesi continuativi (nel caso di malattia o infortunio, è necessario allegare il certificato medico).

**Per questa tipologia di esonero, si ricorda che nel periodo indicato di esonero non è ammesso lo svolgimento dell'attività professionale.**

**Per la richiesta di esonero nei casi di assenza dall'Italia, determinante l'interruzione dell'attività professionale per almeno sei mesi continuativi, è necessario specificare il motivo dell'assenza dall'Italia e quali mansioni vengono ricoperte nell'ambito di tale periodo di assenza. E' necessaria la produzione di documentazione attestante (dichiarazioni e attestazioni probanti) l'inesistenza di attività professionale di Architetto, per il periodo di assenza dall'Italia.**

- altri casi di documentato impedimento derivante da **cause di forza maggiore e situazioni di eccezionalità**

**Le nuove Linee Guida del CNAPPC del 26 novembre 2014 non prevedono più la possibilità di esonero per "non esercizio della professione"; pertanto, tutti coloro che sono iscritti all'albo, devono aggiornarsi.**

**Per gli architetti con almeno 20 anni di iscrizione all'albo, l'obbligatorietà formativa cessa al compimento del 70° anno di età.**

### MATERNITA' E ESONERO DALL'OBBLIGO FORMATIVO

#### 33. In caso di maternità è possibile esonerare per un anno formativo l'iscritta dallo svolgimento dell'attività formativa?

**Sì**, i crediti obbligatori nell'arco del triennio verranno ridotti di un terzo, riducendo l'obbligo formativo di – 20 cfp nel triennio sperimentale e – 30 cfp nel triennio ordinario, ivi compresi i 4 cfp obbligatori in materia di deontologia e compensi professionali.

Pertanto, non esiste un periodo esatto di esonero, in quanto le Linee Guida del CNAPPC del 26.11.14 prevedono la riduzione dell'obbligo formativo di -20 cfp nel triennio sperimentale; dunque, l'iscritta esonerata dovrà acquisire complessivamente 40 cfp anziché 60 cfp, nel triennio 2014-2016 e i crediti maturati nel periodo di maternità hanno validità per l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento professionale.

### NON ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE E ESONERO DALL'OBBLIGO FORMATIVO

#### 34. E' possibile chiedere l'esonero per "non esercizio della professione", neanche occasionalmente?

**Le nuove Linee Guida del CNAPPC del 26 novembre 2014 non prevedono più la possibilità di esonero per "non esercizio della professione"; pertanto, tutti coloro che sono iscritti all'albo, devono aggiornarsi.**

### MODALITA' DI RICHIESTA DI ESONERO DALL'OBBLIGO FORMATIVO

#### 35. Come vengono acquisite le richieste di esonero da parte degli iscritti?



L'Ordine acquisisce le domande di esonero esclusivamente attraverso la piattaforma telematica appositamente predisposta

**Si precisa che non verranno più acquisite le richieste di esonero tramite email o fax.**

**Per la richiesta di esonero nei casi di malattia o infortunio, occorre allegare anche il certificato medico.**

**Per la richiesta di esonero nei casi di assenza dall'Italia, determinante l'interruzione dell'attività professionale per almeno sei mesi continuativi, è necessario specificare il motivo dell'assenza dall'Italia e quali mansioni vengono ricoperte nell'ambito di tale periodo di assenza dall'Italia.**

**E' necessaria la produzione di documentazione attestante (dichiarazioni e attestazioni probanti) l'inesistenza di attività professionale di Architetto, per il periodo di assenza dall'Italia.**

## **RINNOVO DELLA RICHIESTA DI ESONERO DALL'OBBLIGO FORMATIVO**

### **36. La richiesta di esonero va presentata una sola volta o va rinnovata?**

La richiesta di esonero va **rinnovata ogni anno**, in quanto potrebbero cambiare le condizioni per le quali era stata approvata la richiesta stessa.

## AUTOCERTIFICAZIONE E RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI

### AUTOCERTIFICAZIONE ATTIVITA' FORMATIVE SVOLTE

#### 37. In quale modalità gli iscritti possono autocertificare specifiche attività formative?

L'Autocertificazione è una procedura attraverso la quale l'iscritto può comunicare all'Ordine una richiesta di credito, per aver partecipato alle attività formative o eventi, previsti nelle Linee Guida del CNAPPC all'art. 6.7. **Il sistema delle autocertificazioni riguarda SOLO ed esclusivamente le attività che rientrano nelle casistiche di cui all'art. 6.7 delle Linee Guida e che NON SIANO STATE SVOLTE DA UN ORDINE.** Gli iscritti potranno autocertificare alcune attività formative attraverso l'accesso alla **piattaforma telematica**

#### 38. Quali attività formative possono essere autocertificate dal professionista?

Come riportato inoltre nel punto 6.7 delle Linee Guida del CNAPPC del 26 novembre 2014, gli iscritti provvedono direttamente nella propria anagrafe formativa, a registrare i cfp ottenuti per le seguenti attività/eventi formativi:

- **corsi abilitanti** (Sicurezza, VV.F., RSPP, Acustica, Insegnamento per discipline affini all'architettura, corso di 80 ore sulla certificazione energetica)
- le attività di cui al punto 5.3:  
**Master universitario di 1° e 2° livello, assegni di ricerca** (minimo di un anno), **dottorato di ricerca** e **scuole di specializzazione, laurea specialistica conseguita da iscritti junior e seconda laurea** purché in materie affini alle aree tematiche di cui al punto 3; 15 cfp per ogni anno di corso ad avvenuto superamento dello stesso e previo riscontro da parte dell'Ordine territoriale.
- le attività di cui al punto 5.4, lettere d), e), f):  
**mostre e fiere:** per ogni attività 1 cfp con il limite massimo di 5 cfp annuali;  
**monografie, articoli, saggi** scientifici o di natura tecnico-professionale, **pubblicazione di progetti derivanti da attività professionale e/o concorsuale su riviste a diffusione nazionale/internazionale e pubblicazioni ufficiali degli Ordini Territoriali:** 1 cfp per ogni articolo, monografia o pubblicazione, con il limite massimo di 5 cfp annuali; **viaggi di studio organizzati/promossi dagli Ordini e/o da Associazioni di iscritti e/o da Federazioni di Ordini Territoriali:** 1 cfp per ogni giorno di visita con il limite massimo di 5 cfp annuali

**Si precisa che, ad esclusione dell'attività di volontariato di protezione civile, per quanto riguarda le altre voci, il limite massimo complessivo è stato stabilito in 5 cfp (sia che la partecipazione riguardi una sola voce, sia che derivi dalla partecipazione a più attività). Per ogni attività o per la somma delle attività non è possibile acquisire più di 5 cfp annui.**

L'iscritto si assume piena responsabilità della registrazione e dei documenti allegati nell'ambito dell'autocertificazione stessa. Tale documentazione sarà soggetta a controlli da parte dell'Ordine.

Si ribadisce che **NON SI PUO' USARE** lo strumento della certificazione per comunicare all'Ordine cfp attribuiti per la partecipazione a corsi o eventi organizzati dagli Ordini e regolarmente accreditati.

### VERIFICA AUTOCERTIFICAZIONI

#### 39. Vengono effettuati controlli su quanto dichiarato dal professionista?

- **Sì**, ciascun Ordine territoriale vigila sull'effettivo adempimento dell'obbligo formativo da parte degli iscritti nelle modalità e con i tempi ritenuti più opportuni.

### ORDINE ORGANIZZATORE DELL'EVENTO E RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI

#### 40. I crediti formativi li rilascia l'Ordine che organizza il corso o l'Ordine di appartenenza?

Il conferimento dei crediti formativi compete solo ed esclusivamente all'Ordine che organizza gli eventi stessi e non agli Ordini a cui appartengono i partecipanti.

La procedura che si sta adottando prevede che ciascun Ordine degli Architetti competente territorialmente di un determinato evento formativo (oppure lo stesso CNAPPC, se ne è esso competente), abbia la cura di inserire l'evento stesso in piattaforma, attribuendo i relativi crediti formativi ai partecipanti.

**41. E' possibile seguire un evento formativo di un Ordine degli Architetti diverso da quello di appartenenza?**

**Sì**, l'iscritto è libero di acquisire cfp (anche) partecipando ad eventi formativi organizzati da altri Ordini / Enti esterni, purchè questi siano validati dal CNAPPC ai fini del rilascio dei crediti.

### **ALTRI ORDINI PROFESSIONALI E RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI**

**42. L'OAPPC può riconoscere crediti formativi per un corso organizzato dall'Ordine degli Ingegneri?**

Attualmente e in linea generale no; perché vengano riconosciuti i crediti formativi, l'Ordine degli Ingegneri (e qualsiasi altro ordine o collegio professionale che non sia degli Architetti) deve chiedere preventivamente il riconoscimento dei suddetti crediti all'Ordine degli Architetti competente per territorio.

La motivazione è da ricercarsi nel fatto che i corsi possono avere più o meno valenza di aggiornamento a seconda delle diverse professionalità.

Si fa comunque presente che, secondo quanto riportato nell'allegato della Circolare del CNAPPC n. 72 del 10/06/15, che fornisce elementi chiarificatori alle Linee Guida, **per quanto riguardano le richieste di cfp per corsi/eventi non preventivamente accreditati, solo ed esclusivamente per alcune casistiche sarà possibile ricorrere a una richiesta di credito "a posteriori". Queste casistiche comprendono tutti i corsi o eventi seguiti presso soggetti già individuati dalla norma ad erogare formazione (ad esempio l'Ordine degli Ingegneri, il Collegio dei Geometri, le Regioni o i Ministeri, gli Enti pubblici autorizzati).** Per tali situazioni, **gli iscritti potranno richiedere al proprio Ordine di valutare la validità del corso e di attribuire a quest'ultimo il relativo credito formativo in riferimento alle Linee Guida e al Regolamento, anche per corsi o eventi già seguiti.** Tale operazione è necessaria poiché tali corsi o eventi, sebbene erogati da soggetti autorizzati alla formazione, debbono trovare "rispondenza" nel calcolo dei cfp con i requisiti e le attività previste dalle Linee Guida e dal Regolamento attualmente in vigore per gli Architetti.

### **ATTIVITA' LAVORATIVA, TIROCINI E RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI**

**43. Lo svolgimento dell'attività lavorativa può riconoscere crediti formativi?**

**No**, il CNAPPC non riconosce l'attività lavorativa come forma di aggiornamento professionale, per cui essa non può concorrere all'acquisizione di crediti formativi, così come i tirocini o altre attività similari.

## ATTIVITA' FORMATIVE UNIVERSITARIE E CREDITI FORMATIVI

### CORSI UNIVERSITARI E CREDITI FORMATIVI

#### **44. Se un iscritto seguisse un corso presso l'Università, gli verrebbero riconosciuti crediti formativi professionali?**

**Sì, solo però nel caso in cui l'Università abbia fatto validare il corso:** deve cioè essere stato richiesto all'Ordine competente per territorio il riconoscimento dei crediti per l'evento, secondo quanto esplicitato nelle Linee Guida del CNAPPC, a meno che non si tratti di master, assegni di ricerca (minimo di 1 anno), dottorati di ricerca, scuole di specializzazione, lauree specialistiche conseguite da iscritti junior e seconde lauree, attività queste che possono essere autocertificate, secondo quanto riportato nella faq specifica.

### MASTER, DOTTORATI DI RICERCA, LAUREE SPECIALISTICHE, SECONDE LAUREE E CREDITI FORMATIVI

#### **45. I master universitari di I e II livello, gli assegni di ricerca, i dottorati di ricerca, le scuole di specializzazione, le lauree specialistiche conseguite da iscritti junior e le seconde lauree in materie affini danno diritto a crediti formativi?**

Sì, Master universitario di I e II livello, assegni di ricerca (minimo di 1 anno), dottorato di ricerca e scuole di specializzazione, laurea specialistica conseguita da iscritti junior e seconda laurea purché in materie affini alle aree tematiche di cui al punto 3: 15 cfp per ogni anno di corso, ad avvenuto superamento dello stesso e previo riscontro da parte dell'Ordine Territoriale.

### MASTER UNIVERSITARI E CREDITI FORMATIVI

#### **46. Un master universitario di I o II livello conseguito precedentemente al 01 gennaio 2014, può concorrere all'acquisizione di crediti formativi?**

No, la formazione continua è obbligatoria dal 01 gennaio 2014 e da tale data i crediti formativi possono essere riconosciuti.

Pertanto i master universitari seguiti in anni precedenti, non possono concorrere all'obbligatorietà formativa, se non per l'anno 2014/2015.

Ad esempio, un dottorato triennale iniziato nell'anno 2013, comporterà l'acquisizione di 15 cfp nel 2014 e 15 cfp nel 2015, all'avvenuto superamento, inviando l'attestato di conseguimento del titolo.

### CORSI DI PERFEZIONAMENTO POST LAUREA E CREDITI FORMATIVI

#### **47. Un corso di perfezionamento post laurea attribuisce crediti formativi?**

Può attribuire crediti formativi qualora venga richiesto il riconoscimento dei crediti, preventivamente, da parte del soggetto organizzatore.

### CFU E CREDITI FORMATIVI

#### **48. I CFU (Crediti Formativi Universitari) possono essere convertiti in CFP (Crediti Formativi Professionali)?**

- No.

### DOCENZE E CREDITI FORMATIVI

#### **49. I docenti universitari sono soggetti all'obbligatorietà formativa?**

**Si**, tutti i docenti universitari iscritti all'Albo sono soggetti all'obbligo formativo, fino al compimento del 70° anno di età e con almeno 20 anni di iscrizione all'Albo. Vengono riconosciuti cfp ai docenti non retribuiti ad eventi formativi promossi dall'Ordine (per la partecipazione documentata 1 cfp per docenza, con il limite massimo di 5 cfp annuali; la reiterazione della medesima docenza non dà diritto ad ulteriori cfp). Inoltre, il cfp attribuito alla docenza non può essere sommato ai cfp per la partecipazione allo stesso evento.

**50. Le lezioni svolte dai docenti universitari valgono come crediti formativi?**

**No**, in quanto l'attività lavorativa, così come la docenza, non comporta l'acquisizione di crediti formativi. Vengono riconosciuti cfp ai docenti non retribuiti ad eventi formativi promossi dall'Ordine (per la partecipazione documentata 1 cfp per docenza, con il limite massimo di 5 cfp annuali; la reiterazione della medesima docenza non dà diritto ad ulteriori cfp). Inoltre, il cfp attribuito alla docenza non può essere sommato ai cfp per la partecipazione allo stesso evento.